

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 PER L'UTILIZZAZIONE CONDIVISA DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Comune di Montecalvo Versiggia (ente utilizzatore) rappresentato in questo atto dal Sindaco pro tempore

E

L'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò (ente di appartenenza), rappresentata in questo atto dal Segretario

RILEVATO che a norma dell'art. 23 del CCNL del 16.11.2022 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

Premesso

che con deliberazioni di Giunta nn. del del Comune di Montecalvo Versiggia e del dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò si è autorizzato la dipendente sig.ra Simona Bonalumi, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C) a prestare la propria attività a favore del Comune di Montecalvo Versiggia per il periodo dalla stipula del presente accordo sino al 30.06.2026 per n. 12 ore settimanali e ha approvato il relativo schema di convenzione da sottoscrivere tra i due Enti:

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'utilizzo di una unità di personale dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò da parte del Comune di Montecalvo Versiggia, per un periodo di tempo predeterminato, per 12 ore settimanali, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo.

L'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò acconsente all'utilizzazione, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, né tempo determinato, da parte del Comune di Montecalvo Versiggia, di proprio personale, per l'espletamento di mansioni di istruttore amministrativo del dipendente interessato.

Oggetto della convenzione è la gestione dell'utilizzo congiunto, per 12 ore settimanali da parte del Comune di Montecalvo Versiggia (ente utilizzatore) e per le restanti ore da parte dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò (ente datore di lavoro) della sig.ra Simona Bonalumi, dipendente dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò (ente di appartenenza) appartenente all'Area degli istruttori (ex cat. C), con il consenso del dipendente medesimo manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo previsto da CCNL vigente.

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla qualifica di istruttore nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 2 DURATA

La durata del presente accordo è stabilita per il periodo dalla prima giornata di servizio presso il Comune di Montecalvo Versiggia del dipendente convenzionato al 30.06.2026, salvo rinnovo o proroga. Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Montecalvo Versiggia, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò.

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della dipendente sig.ra Simona Bonalumi sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo settimanale nel seguente modo:

- 12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Montecalvo Versiggia
- Le restanti 24 ore saranno prestate a favore dell'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò (datore di lavoro)

La dipendente potrà prestare la propria attività anche in modo cumulativo sempre nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo settimanale.

Le parti organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito di quanto sopra, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale, ai fini di ottimizzarne l'impiego.

Il Comune di Montecalvo Versiggia si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò le assenze effettuate nel proprio orario di assegnazione per malattia e per cause analoghe e a concordare preventivamente l'assegnazione di ferie e permessi.

ART. 4 TITOLARITÀ DEL RAPPORTO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico.

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della corretta ripartizione degli oneri, pertanto il Comune di Montecalvo Versiggia si impegna a rimborsare all'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò, per le prestazioni del dipendente oggetto del presente accordo, una quota del trattamento economico fondamentale del dipendente, con annessi oneri contributivi e IRAP, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge, nonché l'indennità di posizione attribuita, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 3 del CCNL 9.5.2006.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dall'Unione di Comuni lombarda Colline d'Oltrepò in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero della quota parte a carico del Comune di Montecalvo Versiggia al termine della presente convenzione.

ART. 5 RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro da parte del dipendente interessato, incluso trasferimento per mobilità;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza del periodo di preavviso di almeno 30 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

ART. 6 NORME FINALI

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA COLLINE D'OLTREPO'

IL COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

IL DIPENDENTE